

Vista la legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 "Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione", ed in particolare l'articolo 9 ai sensi del quale, per garantire un efficiente, efficace, unitario e omogeneo esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di incentivi alle imprese ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), a far data dall'1 gennaio 2013 le funzioni medesime sono delegate all'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito Unioncamere FVG);

Vista la legge regionale 4/2005 ed in particolare l'articolo 42 che elenca le funzioni amministrative concernenti la concessione di incentivi alle imprese delegate a Unioncamere FVG e l'articolo 43, commi 2 e 3, ai sensi del quale la Giunta regionale emana direttive pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione per l'applicazione della delega, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di Unioncamere FVG e la parità e omogeneità di trattamento tra le imprese beneficiarie;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013), ed in particolare, l'articolo 2, comma 59, ai sensi del quale in relazione alla situazione di carenza di risorse finanziarie per l'anno 2013 – 2015 e in considerazione dell'avvio delle attività previste nell'ambito del Programma Attuativo Regionale – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007 -2013, con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, sono individuati, in particolare, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo relative ai canali contributivi delegati, tra l'altro, ad Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 4/2005 ed il termine per l'emanazione delle direttive giuntali ad Unioncamere FVG medesima;

Preso atto delle risorse di competenza a disposizione per l'anno 2013 per i canali contributivi delegati di cui trattasi sui capitoli di bilancio 9069/s e 8967/s, pari a complessivi euro 1.909.319,92, nonché delle necessità manifestate dalle imprese stanziate sul territorio regionale in riferimento a ciascuno dei canali di cui all'articolo 42 della legge regionale 4/2005 nel corso del perdurare della delega di funzioni conferita dal 2006 al 2012 alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi della legge regionale medesima;

Ritenuto di non attivare, per l'anno 2013, tutti canali contributivi delegati previsti dall'articolo 42 della legge regionale 4/2005, in considerazione delle risorse di competenza a disposizione e delle necessità manifestate dalle imprese stanziate sul territorio regionale in riferimento a ciascuno dei canali dal 2006 al 2012;

Preso inoltre atto che, nell'ambito dei canali contributivi della Direzione centrale Attività produttive, il solo canale delegato ad Unioncamere FVG, di cui all'articolo 42, comma 1, lettera h) della legge regionale 4/2005, è finalizzato alla specifica concessione di contributi a favore delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze;

Vista inoltre la rilevanza strategica della promozione all'estero da parte delle micro, piccole e medie imprese industriali ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);

Dato atto che ai sensi dell'articolo 94, comma 1, lettera e), della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo) sono abrogati gli articoli 45, 46 e 47 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia) riferiti agli incentivi alle imprese industriali per l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale;

Ritenuto opportuno, per le menzionate motivazioni, attivare per l'anno 2013 i seguenti canali contributivi mediante fondi di natura regionale e statale:

a) incentivi a favore delle micro, piccole e medie imprese per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);

b) incentivi alle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture di cui agli articoli 156 e 157 della legge regionale 2/2002;

Dato atto che entrambi i sopra menzionati canali contributivi prevedono che la concessione delle risorse

avvenga a seguito di procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il regolamento di attuazione recante "LL.RR. 2/1992 - 18/2003 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale", emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 371/Pres;

Dato atto che, con separata deliberazione giuntalesca, verrà approvato il regolamento recante modifiche al DPreg 371/2005 relativo agli incentivi a favore delle micro, piccole e medie imprese per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), al fine di adeguarlo alle menzionate disposizioni normative che prevedono il passaggio della delega di funzioni ad Unioncamere FVG;

Dato atto che, con separata deliberazione giuntalesca, verrà inoltre approvato il nuovo regolamento di esecuzione per la concessione di contributi in conto capitale a favore imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture di cui agli articoli 156 e 157 della legge regionale 2/2002, ai sensi dell'articolo 153 della legge regionale medesima che prevede che con separati regolamenti regionali siano stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese turistiche e dei pubblici esercizi;

Ritenuto opportuno dare atto che il termine iniziale per la presentazione delle domande di contributo, riferite all'anno 2013, inerenti ai canali contributivi di cui all'articolo 42 della legge regionale 4/2005 attivati per l'anno 2013, corrisponde alla data di entrata in vigore dei relativi regolamenti di esecuzione di cui ai paragrafi precedenti, che verranno approvati con separata deliberazione giuntalesca, e che il termine finale per la presentazione delle domande di contributo viene fissato nel giorno 30 agosto 2013;

Ritenuto di individuare, ai sensi del citato comma 59, articolo 2 della citata legge regionale 27/2012, quale termine per l'emanazione delle direttive giuntalesche ad Unioncamere FVG, la data del 29 giugno 2013;

Su proposta dell'Assessore regionale alle Attività produttive, risorse rurali, agroalimentari e forestali,

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

1. di attivare per l'anno 2013, per le ragioni esposte in premessa, i seguenti canali contributivi di cui all'articolo 42 della legge regionale 4/2005, mediante fondi di natura regionale e statale:

a) incentivi a favore delle micro, piccole e medie imprese per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);

b) incentivi alle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture di cui agli articoli 156 e 157 della legge regionale 2/2002.

2. di dare atto che il termine iniziale per la presentazione delle domande di contributo, riferite all'anno 2013, inerenti ai canali contributivi di cui all'articolo 42 della legge regionale 4/2005 attivati per l'anno 2013, corrisponde alla data di entrata in vigore dei relativi regolamenti di esecuzione di cui in premessa, che verranno approvati con separata deliberazione giuntalesca, e che il termine finale per la presentazione delle domande di contributo viene fissato nel giorno 30 agosto 2013.

3. di individuare, ai sensi del citato comma 59, articolo 2 della citata legge regionale 27/2012, quale termine per l'emanazione delle direttive giuntalesche ad Unioncamere FVG di cui all'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005, la data del 29 giugno 2013.

4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 2, comma 59, della legge regionale 27/2012.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE